



# Provincia di Benevento

## Corpo di Polizia Provinciale

Viale Martiri d'Ungheria, 19 tel. 0824/774325 - Fax 351685  
Numero Verde: 800854654 - email: poliziaprovinciale@provinciabenevento.it

Prot. nr. 4658 del 13 OTT. 2010



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0010758 Data 13/10/2010

Oggetto ESPOSTO DEL SIG. ABBAMONDI  
ACHILLE - DISSUASORI SULL

Dest.

Al Signor Presidente

e p.c. Ufficio Territoriale di Governo  
Prefettura di Benevento

Al Consigliere Comunale Abbamondi Achille  
Via Procusi, 67  
82036 SOLOPACA (BN)

Al Settore Infrastrutture  
LORO SEDI

**Oggetto:** Esposto del sig. Abbamonti Achille - dissuasori sulla S.P. 111- Comune di Solopaca.

In riferimento all'oggetto, quest'Ufficio ritiene definitive le conclusioni già riportate con nota prot. 6049 del 19/10/2009 e cioè che in assenza di parere rilasciato della Provincia (ente proprietario della strada) il Comune di Solopaca non può apportare modifiche alle caratteristiche strutturali della strada provinciale e, pertanto, è tenuto a rimuovere la segnaletica a sue spese.

All'uopo si precisa che:

- i dissuasori della sosta fanno parte della segnaletica stradale a tutti gli effetti, essendo esplicitamente menzionati tra i segnali complementari nell'articolo 42, comma 2 del C.d.S.: "*Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità*";

- il 3° comma dell'articolo 180 del regolamento di esecuzione, relativo appunto al succitato articolo 42 del C.d.S. ed anch'esso rubricato *Dissuasori di sosta*, demanda all'ente proprietario della strada l'individuazione della tipologia del dispositivo più confacente alla necessità specifica;

- si evidenzia che la lettera d del 1° comma dell'articolo 37 del C.d.S. specifica che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica spetta "*nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada*". I dissuasori della sosta costituiscono indubbiamente segnaletica che modifica le caratteristiche strutturali della strada.

Per quanto su esposto, l'assenza di parere rende illegittima l'installazione e conseguentemente, con la richiamata nota prot. 6049 del 19/10/2009 è stato informato il Settore Infrastrutture e Viabilità per l'adozione del provvedimento di diffida (non di competenza di questo Corpo).

Senza voler entrare nelle competenze del suindicato Settore e definire legalmente la questione, l'alternativa all'atto di diffida che può essere suggerita è che i lavori eseguiti dal Comune di Solopaca possono essere oggetto di una ratifica successiva ove la Provincia (Settore Infrastrutture e Viabilità) ne approvi la finalità e la realizzazione tenuto conto che l'installazione della serie di dissuasori assume un carattere, oltre che materialmente dissuasivo, anche prescrittivo in quanto l'area tra i dispositivi ed il margine della carreggiata risulta in questo modo riservata alla circolazione pedonale in quanto "delimitata e protetta" in ossequio alla definizione di marciapiede contenuta nel punto 33 del 1° comma dell'articolo 3 del codice della strada. Ovviamente previo accertamento sulla segnaletica utilizzata (che deve essere del tipo approvata o omologata).



IL COMANDANTE  
(dott.ssa G. Mongillo)